



Data 26/04/2022

Prot.n. 2897

- Capigruppo
26/04/2022

Inizio Pubbl.....

COMUNE DI SATRIANO DI LUCANIA

(Provincia di Potenza)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE ***N. 39 del 18/04/2022***

Oggetto: Tributi comunali ANNO 2022. Approvazione tariffe CUP e Conferma aliquote e tariffe degli altri tributi comunali applicate nel precedente anno 2021

L'anno **duemilaVENTIDUE** addì **DICIOTTO** del mese di **APRILE** alle ore **10:22**, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori come di seguito indicato.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti:

			Presenti	Assenti
1	VITA UMBERTO	- Sindaco	X	
2	VIGNOLA DONATO	- Vice Sindaco	X	
3	PERRONE ROCCO	- Assessore		X
	TOTALE		2	1

Partecipa il **Segretario Comunale**, *Dott.ssa Benedetta CUOMO*, che provvede alla redazione del verbale.

Il **Sindaco**, *Dott. Umberto VITA*, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la **Presidenza** e dichiara aperta la seduta, invitando la Giunta a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che, in riferimento alla richiesta di parere, formulata ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000, sono stati espressi, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i seguenti pareri:

Parere	Esito	Data	FIRMA
In ordine alla regolarità tecnica	Favorevole	15/04/2022	F.to Rag. Carlo Rosario DE FINA
In ordine alla regolarità contabile	Favorevole	15/04/2022	F.to Rag. Carlo Rosario DE FINA

LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO che, sulla presente deliberazione, hanno espresso ***parere favorevole***:

- il **Responsabile del Servizio competente** (SETTORE RAGIONERIA E TRIBUTI) in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000), attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- il **Responsabile del Servizio Finanziario** (SETTORE RAGIONERIA E TRIBUTI) in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000), attestante il mantenimento degli equilibri finanziari e la copertura finanziaria;

VISTO l'art.151, comma 1 del D.lgs.267/2000 in ordine al termine ultimo previsto per deliberare le tariffe e le aliquote sui tributi locali;

VISTI:

l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

l'articolo 1 comma 169 Legge n. 296 del 27/12/2006 "*Legge Finanziaria per il 2007*", il quale ha stabilito che "*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";

RICHIAMATA la **Legge di Bilancio per l'anno 2020** (L. 160 del 27 dicembre 2019) che ha previsto l'abolizione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) nelle sue componenti relativamente all'imposta municipale propria (IMU) ed al tributo per i servizi indivisibili (TASI) e, conseguentemente, l'unificazione delle due imposte nella **nuova IMU**;

PRESO ATTO che l'art. 1, comma 738, della legge n. 160/2019 cd. "*Legge di bilancio 2020*" ha introdotto la seguente norma "*A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783*".

che il comma 766 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 testualmente recita "*Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato, sono individuati i requisiti e i termini di operatività dell'applicazione informatica resa disponibile ai contribuenti sul Portale del federalismo fiscale per la fruibilità degli elementi informativi utili alla determinazione e al versamento dell'imposta*";

che il comma 767 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 dispone "*Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del*

regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente";

- CONSIDERATO** che la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 del 18 febbraio 2020 ha chiarito quanto segue: *"(...) atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante";*
- RILEVATO,** peraltro, che il decreto ministeriale previsto dal comma 756 sopra citato, alla data odierna non è stato ancora emanato e, pertanto, è possibile approvare le aliquote per il **2022** secondo *i criteri adottati nel 2020* come eventualmente modificati nel 2021;
- DATO ATTO** che le previsioni di bilancio in merito alle entrate da Imposta Municipale Unica sono state quantificate sulla base delle aliquote e detrazione *vigenti per l'anno 2021* e che è intenzione dell'Amministrazione comunale confermare le stesse anche per il corrente anno, atteso che l'equilibrio di bilancio viene realizzato sulla base delle predette quantificazioni;
- RICHIAMATA** la deliberazione di C.C. n. 11 del 28/04/2021 ad oggetto l'approvazione del Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e delle relative aliquote e detrazioni per l'anno 2021 (L. 27 dicembre 2019, n. 160);
- EVIDENZIATO** che, per il solo anno 2022, la **Legge di Bilancio per l'anno 2022** (L. 234 del 30 dicembre 2021) ha ridotto al 37,5% l'IMU ordinariamente applicata, dal 2021, nella misura del 50%, ai sensi dell'art. 1, comma 48 della Legge n. 178/2020, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, mantenendo, invece, invariata, sulla medesima fattispecie impositiva, la riduzione di due terzi della TARI tributo e della TARI corrispettivo (Art. 1, comma 743);
- RITENUTO** di confermare, per l'anno 2022, le aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria approvate nell'anno 2021;
- PRESO ATTO** che, con riferimento alle tariffe della TARI, vige, invece, l'obbligo di garantire l'integrale copertura dei costi del servizio;
- RICHIAMATO** l'art. 1 comma 527 della L. 205/2017 con il quale viene attribuito all'Autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti;
- ATTESO** che questo Comune si è avvalso per il 2020 della facoltà prevista dall'art. 107, comma 5, del decreto legge n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020 a mente del quale *"... comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021 ...";*

- RICHIAMATA** la deliberazione di CC n. 11 del 30/06/2015 ad oggetto l'approvazione del **Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (Tari)**;
- DATO ATTO** **che**, in sede di approvazione del bilancio di previsione 2022-2024, si procederà alla presa d'atto del Pef della Tari per l'anno 2022, predisposto dal gestore sulla base dei dati forniti dagli Uffici comunali/dagli Uffici ed inviato a E.G.R.I.B. (Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche della Basilicata) in data 15/03/2022 prot. 0001820/2022 per la validazione di competenza;
che l'approvazione delle tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2022 sarà oggetto di successiva ed apposita deliberazione del Consiglio Comunale;
- CONSIDERATO** **che** l'articolo 1, comma 816 e seguenti della Legge n. 160/2019, ha disposto che a decorrere dal 1° gennaio 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria "è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane", con l'intento dichiarato dal legislatore di unificare in un unico canone i previgenti prelievi al fine di razionalizzare e di rendere più efficiente la riscossione di detta entrata e di semplificare gli adempimenti per i soggetti passivi;
che l'articolo 1, comma 837 e seguenti della Legge n. 160/2019, ha disposto che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;
- ATTESO** **che**, per le occupazioni realizzate con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutto gli altri soggetti che utilizzano le reti, considerando una tariffa forfettaria stabilita *ex lege*, al comma 831;
- VISTA** l'interpretazione autentica del suddetto comma 831, operata dall'art. 5, comma 14-quinquies, del D.L. n. 146/2021;
- VERIFICATO** **che**, sulla base delle integrazioni operate dall'art. 40, comma 5-ter, del D.L. n. 77/2021, il legislatore ha stabilito un apposito canone unico per le occupazioni realizzate da impianti di telefonia mobile;
- PRESO ATTO,** altresì, che l'art. 1, comma 829, fissa una specifica tariffa per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi;
- VISTO** il comma 832, che prevede le seguenti riduzioni del Canone Unico, da prevedere facoltativamente:
a) per le occupazioni eccedenti i mille metri quadrati;
b) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, nel caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari con fini non economici;
- CONSIDERATO** **che** le predette riduzioni sono stabilite in apposito regolamento comunale;
- VERIFICATO,** altresì, **che**, ai sensi dell'art. 821, comma 1, lett. f), il Comune può stabilire riduzioni e/o esenzioni oltre a quelle indicate dal legislatore ai commi 832 e 833 della Legge n. 160/2019;
- RICHIAMATE** la deliberazione di CC n. 10 del 28/04/2021 ad oggetto l'approvazione del **Regolamento per l'istituzione e la disciplina del Canone Unico Patrimoniale** ai sensi della Legge Nr. 160 del 2019;
- PRESO ATTO** **che** la **Legge di Bilancio per l'anno 2022** ha prorogata al 31 marzo 2022 la disposizione di esonero di cui all'art. 9-ter, commi da 2 a 5, del D.L. n. 137/2020,

già prevista dal 1° maggio 2020, ulteriormente prorogata al 31 maggio 2022 di cui l'art. 3, comma 5 *sexiesdecies* del decreto legge 30 dicembre 2021 n. 228 convertito con modificazioni dalla legge del 25 febbraio 2022 n. 15 per:

- il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria dovuto dalle imprese di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico;
- il canone patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati dovuto dai titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;

RILEVATO che, con la presente deliberazione, l'Amministrazione comunale intende procedere all'approvazione, per l'anno 2022, dei predetti **canoni** nonché delle relative **Tariffe e coefficienti di calcolo**;

VISTO il **regolamento comunale per l'applicazione dell'Addizionale comunale I.R.P.E.F.**, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione di CC n. 4 del 27/02/2007;

LETTA E RICHIAMATA la deliberazione di CC n. **02** del **21/01/2021**, di determinazione dell'**Addizionale comunale I.R.P.E.F.** nella misura di **0,5** punti percentuali;

EVIDENZIATO che la **Legge di Bilancio per l'anno 2022** ha introdotto una modifica al **TUIR** (D.P.R. n. 917/1986) prevedendo nuovi scaglioni ed aliquote IRPEF, nonché una rimodulazione delle detrazioni spettanti per tipologia di reddito, stabilendo che, entro il 31 marzo 2022 o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i **Comuni** (così come le Regioni per le proprie addizionali), per l'anno 2022, dovranno variare gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'IRPEF (Art. 1, commi 2, 5 e 7);

DATO ATTO che, in sede di approvazione del bilancio di previsione 2022-2024, si procederà, con successiva ed apposita deliberazione del Consiglio Comunale, alla approvazione, per l'anno 2022, degli scaglioni e delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'IRPEF dalla Legge di Bilancio per l'anno 2022, previa variazione, se necessaria, del **Regolamento comunale per l'applicazione dell'Addizionale comunale I.R.P.E.F.**;

ATTESA, pertanto, l'intenzione, per l'anno 2022, di voler confermare tutte le suddette aliquote e tariffe dei tributi comunali, ai fini della conseguente predisposizione del progetto di bilancio **2022-2024**, **ad eccezione del Canone Unico Patrimoniale (CUP)**, le cui **entità** e le relative **Tariffe e coefficienti di calcolo** vengono determinati, per l'anno 2022, con il presente atto;

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 1 comma 169 Legge n. 296 del 27/12/2006 *"gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione (...). In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Letti e richiamati:

- il D.M. Interno 24 dicembre 2021 (GU Serie Generale n.309 del 30-12-2021) che ha differito al 31 marzo 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali;
- l'art.3, comma 5 *sexiesdecies* del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, che ha previsto il differimento al **31 maggio 2022** del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024;

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTO lo Statuto Comunale;

Con voto unanime reso come per legge,

DELIBERA

1-Di richiamare quanto sopra quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2-Di approvare, per l'anno 2022, le tariffe del **Canone Unico Patrimoniale**, con riferimento all'occupazione di suolo pubblico ed alle aree mercatali nonché con riferimento alla diffusione di messaggi pubblicitari ed alle pubbliche affissioni, come sopra illustrato e riportate nell'allegato "A" al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

3-Di dare atto dell'intenzione dell'amministrazione comunale di voler confermare, per l'anno 2022 tutte le aliquote e tariffe degli altri tributi comunali, come sopra richiamati, ai fini della conseguente predisposizione del progetto di bilancio 2022-2024;

che, ai sensi dell'articolo 1 comma 169 Legge n. 296 del 27/12/2006 *gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione (...)* **In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno**;

4-Di dare atto che, in sede di approvazione del bilancio di previsione 2022-2024, si procederà, con separati atti:

- alla presa d'atto del **Pef della Tari** per l'anno 2022, predisposto dal gestore sulla base dei dati forniti dagli Uffici comunali/dagli Uffici ed inviato a E.G.R.I.B. (Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche della Basilicata) in data 15/03/2022 prot. 0001820/2022 per la validazione di competenza; per la validazione di competenza;
- all'approvazione delle tariffe relative alla **tassa rifiuti (TARI)** per l'anno 2022, oggetto di successiva ed apposita Deliberazione del Consiglio Comunale;
- all'approvazione dei nuovi scaglioni e delle conseguenti aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2022, **del pari**, oggetto di successiva ed apposita Deliberazione del Consiglio Comunale;

che, con separati atti, vengono approvati per l'anno 2022 le **tariffe ed i prezzi pubblici dei servizi a domanda individuale e non**, nonché la **percentuale di copertura dei costi dei relativi servizi**;

5-Di allegare copia della presente deliberazione al bilancio di previsione dell'esercizio 2022- 2024;

6-Di dichiarare la presente immediatamente, con separata ed espressa votazione unanime, esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs.267/2000.

ALLEGATO A

Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione di occupazione

Art. 1, comma 819, lett. a) - Legge 27 dicembre 2019, n. 160

Descrizione	Tariffa
Canone Occupazione Suolo Pubblico Permanente	2,00 Euro 800,00 Annuali
Canone Occupazione Suolo Pubblico temporanea	0,80 a metro quadro giornaliera

Canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria

Art. 1, comma 819, lett. b) - Legge 27 dicembre 2019, n. 160

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE ANNUALI		
Descrizione	Tariffa	Importo
Canone Pubblicitario Esposizione Annuale	0,80	220,00 Annuali

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE GIORNALIERE		
Descrizione	Tariffa	Coefficiente
CANONE VOLANTINAGGIO	8 euro	Giornaliera

Canone patrimoniale "MERCATI"

Art. 1, comma 837 - Legge 27 dicembre 2019, n. 160

OCCUPAZIONI		
Descrizione	Tariffa	Importo Annuo
Canone Mercato Annuo a Posto Fisso	6,00	144,00
Occupazione Temporanea	12 euro Giornaliera	



COMUNE DI SATRIANO LUCANIA
(Provincia di Potenza)

Proposta di deliberazione di Giunta comunale

OGGETTO: Tributi comunali ANNO 2022. Approvazione tariffe CUP e Conferma aliquote e tariffe degli altri tributi comunali applicate nel precedente anno 2021

IL RESPONSABILE DELL' AREA FINANZIARIA

Vista la proposta deliberativa di cui all'oggetto;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla **regolarità CONTABILE** (art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000), attestante il mantenimento degli equilibri finanziari e la copertura finanziaria.

Satriano di Lucania, 15/04/2022

Il Responsabile dell' AREA FINANZIARIA
Rag. Carlo Rosario De Fina



COMUNE DI SATRIANO LUCANIA
(Provincia di Potenza)

Proposta di deliberazione di Giunta comunale

OGGETTO: Tributi comunali ANNO 2022. Approvazione tariffe CUP e Conferma aliquote e tariffe degli altri tributi comunali applicate nel precedente anno 2021

IL RESPONSABILE DELL' AREA FINANZIARIA


Vista la proposta deliberativa di cui all'oggetto;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla **regolarità TECNICA** (art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000), attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Satriano di Lucania, 15/04/2022

Il Responsabile dell' AREA FINANZIARIA
Rag. Carlo Rosario De Fina



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Sindaco
F.to Umberto VITA

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Benedetta Cuomo

Comunicazione ai capigruppo consiliari

(art. 125, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi giorno di pubblicazione ai Capigruppo consiliari come previsto dall'art. 125 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dalla residenza comunale, li **26 04 2022**

Su delega del Resp. Settore
Amministrativo, Affari Generali,
Democratici e Polizia Locale
F.to Rocco Antonio Cammarota

Referto di pubblicazione

(art. 32, comma 1, L. 18 giugno 2009, n. 69)

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Amministrativa attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per rimanervi per 15 giorni consecutivi.

Dalla residenza comunale, li **26 04 2022**

Il Resp. Settore
Amministrativo, Affari Generali,
Democratici e Polizia Locale
F.to Rocco Giannotti

Certificato di esecutività

(art. 134, commi 3 e 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la su estesa deliberazione:

[] viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi ed è divenuta esecutiva dal giorno --/--/-- , ovvero dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);

[**X**] viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi ed è divenuta esecutiva dal giorno **18 04 2022** essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, li **26 04 2022**

Il Resp. Settore Amministrativo, Affari
Generali, Democratici e Polizia Locale
F.to Rocco Giannotti

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AGLI ATTI DELLA SEGRETERIA, IN CARTA LIBERA AD USO AMMINISTRATIVO.

Satriano di Lucania, 26 04 2022

Il Resp. Settore Amministrativo, Affari
Generali, Democratici e Polizia Locale

Rocco Giannotti

